



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI PREMI DI STUDIO E DI LAUREA (emanato con D.R. 2118/2014 del 26/11/2014)

ART. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento di premi di studio e di laurea (di seguito, premi) a favore di studenti iscritti a Corsi di Studio dell'Università di Pavia o laureati, anche presso altri Atenei.

2. I premi hanno la finalità di

- a) sostenere studenti particolarmente meritevoli per l'impegno profuso nel proprio percorso di studio;
- b) sostenere laureati che si siano distinti per qualità, interesse scientifico e originalità del lavoro svolto su specifici ambiti disciplinari o determinate tematiche scientifiche o che meritino un incentivo a proseguire nell'attività di ricerca o perfezionamento.

ART. 2 (Istituzione e finanziamento)

1. I premi possono essere istituiti su proposta:

- a) del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia, su fondi derivati da lasciti o donazioni appositamente destinati del bilancio universitario;
- b) dei Consigli di Dipartimento dell'Università su fondi propri;
- c) di soggetti esterni (enti pubblici, enti privati o persone fisiche) con finanziamenti propri, con esclusione di qualsiasi onere per il bilancio universitario.

2. L'importo, i destinatari e la materia oggetto del premio sono indicati dai soggetti proponenti.

3. Qualora il soggetto proponente sia una persona giuridica, l'importo del premio non potrà essere inferiore a € 1.500,00 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, salvo casi eccezionali a discrezione della Commissione di Ateneo dedicata. Il proponente sarà inoltre tenuto al versamento di un ulteriore contributo pari al 20% dell'importo del premio a sostegno delle attività di gestione e organizzazione relative alla pubblicazione del Bando. Tale quota sarà fatturata ed assoggettata ad IVA all'aliquota prevista per l'operazione posta in essere.

4. Qualora il soggetto proponente sia una persona fisica o un Dipartimento dell'Università di Pavia, l'importo del premio non potrà essere inferiore a € 1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, salvo casi eccezionali a discrezione della Commissione di Ateneo dedicata.

5. Nel caso di premi finanziati da soggetti esterni, l'importo, al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente, deve essere versato anticipatamente all'Università con specifica della causale. Ove il soggetto esterno intenda assegnare premi, per il tramite dell'Università, senza versare i fondi sul bilancio dell'Ateneo, dovrà procedere alla preventiva sottoscrizione di una dichiarazione di impegno ovvero di un accordo.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ART. 3 (Bando di concorso)

1. I premi sono assegnati per pubblico concorso tramite bando emanato dal Rettore dell'Università degli Studi di Pavia e pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.

2. Il bando di selezione deve indicare:

- a) la motivazione per l'istituzione del premio,
- b) il soggetto proponente/finanziatore,
- c) il numero e l'importo dei premi da conferire,
- d) il titolo di studio e i requisiti di accesso,
- e) la materia/l'ambito di studio o di ricerca che si intende premiare,
- f) i termini per la presentazione delle domande, non inferiori a 20 giorni,
- g) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione a corredo della stessa,
- h) eventuali incompatibilità con altri assegni, borse, sussidi o retribuzioni,
- i) le modalità di trattamento dei dati personali.

3. La materia oggetto del premio deve riferirsi a aree disciplinari sufficientemente ampie al fine di assicurare la maggiore partecipazione possibile e garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

ART. 4 (Requisiti di accesso)

1. Possono partecipare:

- a) studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Pavia da non più di due anni oltre la durata legale del corso di studio, con riferimento all'anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale per l'anno accademico di pubblicazione del bando. Lo studente dovrà altresì essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- b) laureati che abbiano conseguito il titolo di studio indicato dal bando in non più di due anni oltre la durata legale del corso;
- c) soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione che non abbiano superato i 35 anni di età.

2. Il bando potrà prevedere ulteriori specifici requisiti di accesso.

ART. 5 (Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.

2. Ogni Commissione è costituita da almeno tre membri effettivi, di cui almeno uno può essere indicato dal soggetto proponente, almeno uno deve essere indicato da una struttura didattica interessata o organo dell'Università di Pavia, ed un membro supplente.

3. La Commissione definisce i criteri per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, qualora non siano previsti nel bando di concorso. La Commissione può altresì invitare i candidati ad un colloquio, al fine di una migliore valutazione comparativa.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ART. 6 (Modalità di selezione)

1. Il vincitore viene individuato a seguito di una valutazione comparativa dei titoli e dei lavori presentati dai candidati unitamente, ove previsto, alla valutazione del colloquio.
2. Le procedure di selezione devono concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del bando, fatti salvi differenti termini previsti dai singoli bandi.
3. Ove non diversamente indicato nel bando, la Commissione ha facoltà di ripartire i premi tra più lavori giudicati pari merito, purché l'importo per ciascun vincitore non risulti inferiore agli importi indicati all'art. 2 cc. 3 e 4.
4. La Commissione ha facoltà di non procedere all'assegnazione dei premi qualora il contenuto dei lavori pervenuti o la qualità dei titoli presentati fossero giudicati non idonei o non adeguati. L'importo non assegnato può essere utilizzato per bandire un nuovo premio con le medesime finalità.
5. Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail, indicata dagli stessi all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

ART. 7 (Conferimento del premio)

1. Il premio è conferito con decreto del Rettore; il relativo importo viene erogato in un'unica soluzione. Eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta entro 15 giorni dalla ricezione della notifica.
2. In caso di rinuncia del vincitore, il premio verrà conferito al primo candidato in posizione utile nella graduatoria di merito, se indicata, o ad altro candidato ritenuto idoneo selezionato dalla Commissione giudicatrice in seconda seduta. In assenza di altri candidati idonei, l'Università potrà procedere all'indizione di un nuovo bando.
3. Un candidato non può essere premiato dall'Università più di una volta per lo stesso lavoro.
4. Le modalità di conferimento del premio saranno determinate dall'Università anche in relazione alla quota messa a disposizione per il premio.

ART. 8 (Privacy)

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati verranno trattati dall'Università degli Studi di Pavia, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale. Il mancato conferimento dei dati personali da parte del candidato comporta l'esclusione dal procedimento concorsuale. Le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dovranno essere riportate nel bando di concorso.

ART. 9 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ART. 10 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo.